

+ Plusplus24 Fisco

**4
FEB
2020**

AREZZO FIERE E CONGRESSI
Via Lazzaro Spallanzani, 23
Arezzo

ore 9,00 - 13,00

8,30
registrazione
partecipanti

9,00
inizio
lavori

13,00
termine
lavori

**COLLEGATO FISCALE E LEGGE
DI BILANCIO PER IL 2020 NOVITÀ
FISCALI ALLA LUCE DELLE RISPOSTE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

*RITENUTA LA **STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA** DI PREVEDERE MISURE PER ESIGENZE FISCALI E FINANZIARIE INDIFFERIBILI, ANCHE MEDIANTE LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E PERTINENTE DISCIPLINA **PENALE**;*

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 2019;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

*EMANA IL DECRETO-LEGGE **26.10.2019**, N. **124** PUBBLICATO SULLA G.U. 26.10.2019, N. 252 IN VIGORE DAL **27.10.2019***

Convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, GU n.301 del 24 dicembre 2019

ART. 1 - ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

IN CASO DI ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI, **L'ACCOLLANTE** DEVE PROCEDERE AL RELATIVO **PAGAMENTO** SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLE DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI.

PER IL PAGAMENTO, IN OGNI CASO, È **ESCLUSO** L'UTILIZZO IN **COMPENSAZIONE** DI CREDITI DELL'ACCOLLANTE.

L'ART. 8, C. 2 LEGGE 27.10.2000, N. 212: «È **AMMESSO** L'ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI SENZA LIBERAZIONE DEL CONTRIBUENTE ORIGINARIO».

ART. 1 - ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

I VERSAMENTI IN VIOLAZIONE (QUINDI CON **COMPENSAZIONE**) SI CONSIDERANO COME **NON AVVENUTI** A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE CON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'**ART. 13 D.Lgs. 471/1997**.

CON ATTI DI RECUPERO DA NOTIFICARE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL **31 DICEMBRE DELL'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO** A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DELEGA DI PAGAMENTO, SONO IRROGATE:

- a) ALL'ACCOLLANTE** LE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 13 C. 4 O 5, DEL **D.Lgs. 471/1997** (30% DEL CREDITO, DAL 100% AL 200% SE IL CREDITO È INESISTENTE);
- b) ALL'ACCOLLATO** LA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 13 C. 1, **D.Lgs. 471/1997**, RECUPERANDO L'IMPORTO (30% DELL'IMPORTO NON VERSATO, RIDOTTA AL 15% IN CASO DI VERSAMENTO ENTRO 90 GG, SE ENTRO 15 GG SANZIONE 0,1% PER OGNI GIORNO) E I RELATIVI INTERESSI.

PER L'IMPOSTA E GLI INTERESSI L'ACCOLLANTE È **COOBBLIGATO** IN SOLIDO.

CON **PROVVEDIMENTO** DEL DIRETTORE DELL'ADE SONO ADOTTATE LE MODALITÀ TECNICHE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE.

ART. 2 - CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

NUOVI COMMI 2-QUATER E 2-QUINQUIES ALL'ART. 17 D.LGS. 241/1997
CON UN NUOVO **DIVIETO DI COMPENSAZIONE** IN CASO DI:

1. PROVVEDIMENTO DI **CESSAZIONE** DELLA PARTITA IVA È ESCLUSA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA **COMPENSAZIONE** DEI **CREDITI** A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA E DALL'IMPORTO DEI CREDITI, ANCHE QUALORA QUESTI ULTIMI NON SIANO MATURATI CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA CON LA PARTITA IVA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2. CANCELLAZIONE DAL **REGISTRO VIES** È ESCLUSA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA **COMPENSAZIONE** DEI CREDITI **IVA**

ART. 2 - CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

1. IL **DIVIETO** IN CASO DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA RIMANE IN VIGORE FINO A QUANDO LA **PARTITA IVA RISULTI CESSATA**
2. IL **DIVIETO** IN CASO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO **VIES** RIMANE IN VIGORE FINO A QUANDO NON SIANO **RIMOSSE** LE **IRREGOLARITÀ** CHE HANNO GENERATO L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

NEL CASO DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI IN VIOLAZIONE IL MODELLO F24 **VIENE SCARTATO**. LO SCARTO È COMUNICATO TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AL SOGGETTO CHE HA TRASMESSO IL MODELLO F24, MEDIANTE APPOSITA RICEVUTA. LA NORMA NON PREVEDE SANZIONI MA È NATURALE APPLICARE QUELLA DEL **30%** PERCHÉ IL PAGAMENTO NON È AVVENUTO.

ART. 2 - CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

ART. 35, c. 15-BIS DPR 633/1972: **L'ATTRIBUZIONE** DEL NUMERO DI PARTITA IVA DETERMINA LA ESECUZIONE DI **RISCONTRI** AUTOMATIZZATI PER LA INDIVIDUAZIONE DI ELEMENTI DI RISCHIO CONNESSI AL RILASCIO DELLO STESSO NONCHÉ L'EVENTUALE EFFETTUAZIONE DI ACCESSI NEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, AVVALENDOSI DEI POTERI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO. GLI UFFICI, AVVALENDOSI DEI POTERI DI CUI AL PRESENTE DECRETO, **VERIFICANO CHE I DATI FORNITI DA SOGGETTI PER LA LORO IDENTIFICAZIONE AI FINI DELL'IVA, SIANO COMPLETI ED ESATTI. IN CASO DI ESITO NEGATIVO, L'UFFICIO EMANA PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLA PARTIVA IVA** E PROVVEDE ALL'ESCLUSIONE DELLA STESSA DALLA BANCA DATI DEI SOGGETTI PASSIVI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE. CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO STABILITI LE MODALITÀ OPERATIVE PER L'INCLUSIONE DELLE PARTITE IVA NELLA BANCA DATI DEI SOGGETTI PASSIVI CHE EFFETTUANO **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**, NONCHÉ I CRITERI E LE MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E DELL'ESCLUSIONE DELLA STESSA DALLA BANCA DATI MEDESIMA.

ART. 2 - CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

Si segnala il Provv. Agenzia Entrate **3.12.2019**

Prevede i criteri e le modalità operative per la **chiusura d'ufficio** delle partite IVA "inattive" ovvero dei soggetti passivi IVA che, nelle **3 annualità precedenti**, non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione **IVA/dichiarazione dei redditi** con redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

A tali soggetti l'AdE invia una **comunicazione** preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA mediante raccomandata. Il contribuente può, entro 60 giorni, fornire chiarimenti in merito.

La chiusura d'ufficio della partita IVA determina l'estinzione del codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

ART. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

CON MODIFICA DELL'ART. 17, C. 1 D.LGS. 241/1997 LA COMPENSAZIONE DI:

- ✓ CREDITI **IVA ANNUALE** O **PERIODICO** (MOD. IVA TR)
- ✓ CREDITI IMPOSTE SUI **REDDITI** E RELATIVE **ADDIZIONALI**
- ✓ CREDITI PER **IMPOSTE SOSTITUTIVE**
- ✓ CREDITI **IRAP**

PER IMPORTI SUPERIORI A **5.000€ ANNUI**, PUÒ ESSERE EFFETTUATA A PARTIRE DAL **10° GIORNO SUCCESSIVO** A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O DELL'ISTANZA DA CUI IL CREDITO EMERGE

ART. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

PERTANTO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE E POI, **DOPO 10 GG**, PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 TRAMITE I SERVIZI **TELEMATICI** DELL'ADE (NO HOME BANKING).

PRESENTAZIONE F24 TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DELL'ADE ANCHE PER I **SOSTITUTI DI IMPOSTA** PER IL RECUPERO DELLE ECCELENZE DA **MOD. 730** O **BONUS RENZI** E I **PRIVATI NON TITOLARI** DI PARTITA IVA.

LE NUOVE LIMITAZIONI SI APPLICANO CON RIFERIMENTO AI **CREDITI MATURATI** A DECORRERE DAL **PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019**.

ART. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

A DECORRERE **DAGLI F24 PRESENTATI** A PARTIRE DAL MESE DI **MARZO 2020** QUALORA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO L'ADE RILEVI UN UTILIZZO DI CREDITI IN TUTTO O IN PARTE NON UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE **SOSPENDE** LA DELEGA E COMUNICA TELEMATICAMENTE LA MANCATA ESECUZIONE DEL PAGAMENTO ENTRO **30 GG.**

IL CONTRIBUENTE PUÒ **FORNIRE CHIARIMENTI.**

NUOVA **SANZIONE** ART. 15, C. 2-TER D.LGS. 471/1997 ~~PARI A 1.000€~~ PER CIASCUN F24 NON ESEGUITO **SENZA** POSSIBILITÀ DI **CUMULO GIURIDICO.**

RIDOTTA IN SEDE REFERENTE SI APPLICA UNA SANZIONE PARZIALMENTE PROPORZIONALE: **5%** DELL'IMPORTO **FINO A 5.000€** E A **250€** PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000 PER CIASCUNA DELEGA NON ESEGUITA.

ART. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

IL CONTRIBUENTE PUÒ EVITARE LA SANZIONE VERSANDO ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI SUCCESSIVI LA SOMMA DOVUTA.

L'ADE PROCEDE CON L'ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SANZIONE, SE DOVUTA, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DELEGA DI PAGAMENTO.

RIMANGONO SEMPRE DOVUTE LE SANZIONI IN PRESENZA DI OMESSI VERSAMENTI OVVERO PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI (ARTICOLO 13 DEL D.LGS, N,. 471/1997) PARI AL 30% IN CASO DI CREDITI NON SPETTANTI OVVERO DAL 100% AL 200% PER I CREDITI INESISTENTI.

ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

TESTO ANTE MODIFICHE

DAL 1.1.2020, NUOVO ART. 17-BIS D.LGS. N. **241/1997** (RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA). - **1.** IN DEROGA ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, I SOGGETTI DI CUI ALL'**ARTICOLO 23**, COMMA 1, DPR, N. **600/1973** RESIDENTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE NELLO STATO, ..., CHE AFFIDANO IL COMPIMENTO DI **UN'OPERA** O DI UN **SERVIZIO** A UN'IMPRESA SONO TENUTI AL **VERSAMENTO** DELLE RITENUTE DI CUI AGLI ARTICOLI 23 E 24 DEL DPR N. **600/1973**, TRATTENUTE DALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, AI **LAVORATORI** DIRETTAMENTE IMPIEGATI NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO.

VERSAMENTO AL **COMMITTENTE** NEI **5 GIORNI** LAVORATIVI **PRECEDENTI** ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO...

ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

TESTO POST MODIFICHE

COMPLETAMENTE CAMBIATO IN SEDE REFERENTE. IL C. 1 DELL'ART. 17-BIS STABILISCE CHE IL **COMMITTENTE** (SOSTITUTO DI IMPOSTA RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) CHE AFFIDA IL COMPIMENTO DI UN'OPERA O PIÙ OPERE O DI UNO O PIÙ SERVIZI DI **IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 200.000€** A UN'IMPRESA, TRAMITE CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIATI COMUNQUE DENOMINATI, CARATTERIZZATI DA **PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA**, PRESSO LE **SEDI** DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE CON L'UTILIZZO DI **BENI STRUMENTALI** DI PROPRIETÀ DI QUEST'ULTIMO O AD ESSO RICONDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA, È TENUTO A **RICHIEDERE** ALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, OBBLIGATE A RILASCIARLA, **COPIA** DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO RELATIVE AL VERSAMENTO DELLE **RITENUTE**.

ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

REQUISITI PRESTAZIONI LABOUR INTENSIVE:

- PRESTAZIONI D'OPERA CON PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA
- PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE
- CON USO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE O AD ESSO RICONDUCIBILI
- DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 200K

ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

TESTO POST MODIFICHE

IL **VERSAMENTO** DELLE RITENUTE È EFFETTUATO DALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE, CON **DISTINTE DELEGHE** PER CIASCUN COMMITTENTE, **SENZA** POSSIBILITÀ DI **COMPENSAZIONE**, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 17 DEL D.LGS. 241/1997.

L'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI **TRASMETTONO** AL **COMMITTENTE** E, PER LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI ALL'IMPRESA APPALTATRICE, **ENTRO I 5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI** ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE:

- LE **DELEGHE** DI PAGAMENTO;
- UN **ELENCO NOMINATIVO** DI TUTTI I LAVORATORI, IDENTIFICATI MEDIANTE CODICE FISCALE, IMPIEGATI NEL MESE PRECEDENTE DIRETTAMENTE NELL'ESECUZIONE DI OPERE E SERVIZI AFFIDATI DAL COMMITTENTE, CON IL **DETTAGLIO** DELLE ORE DI LAVORO PRESTATE DA CIASCUN PERCIPIENTE IN ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO AFFIDATO;
- L'AMMONTARE DELLA **RETRIBUZIONE** CORRISPOSTA AL DIPENDENTE COLLEGATA A TALE PRESTAZIONE;
- IL **DETTAGLIO** DELLE **RITENUTE** FISCALI ESEGUITE NEL MESE PRECEDENTE NEI CONFRONTI DI DETTO LAVORATORE, CON SEPARATA INDICAZIONE DI **QUELLE RELATIVE** ALLA PRESTAZIONE AFFIDATA DAL **COMMITTENTE**

ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

TESTO POST MODIFICHE

IL **COMMITTENTE DEVE** SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI MATURATI DALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA NEL CASO DI **MANCATO ADEMPIMENTO** DEGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE O NEL CASO DI **OMESSO O INSUFFICIENTE** VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI.

NEL CASO IN CUI **ENTRO I 5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI** ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SIA MATURATO IL DIRITTO A RICEVERE CORRISPETTIVI DALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E QUESTA O LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI NON ABBIANO OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO DI **TRASMETTERE** AL COMMITTENTE GLI **F24** E LE **INFORMAZIONI** RELATIVE AI LAVORATORI IMPIEGATI OVVERO RISULTI **L'OMESSO O INSUFFICIENTE** VERSAMENTO DELLE RITENUTE RISPETTO AI DATI RISULTANTI DALLA DOCUMENTAZIONE TRASMessa, IL COMMITTENTE **DEVE SOSPENDERE**, FINCHÉ PERDURA L'INADEMPIMENTO, IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI MATURATI DALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA **SINO A CONCORRENZA DEL 20% DEL VALORE COMPLESSIVO** DELL'OPERA O DEL SERVIZIO OVVERO PER UN IMPORTO PARI ALL'AMMONTARE DELLE RITENUTE NON VERSATE RISPETTO AI DATI RISULTANTI DALLA DOCUMENTAZIONE TRASMessa.

IL **COMMITTENTE** INOLTRE NE DÀ **COMUNICAZIONE** ENTRO **90 GIORNI** ALL'UFFICIO **DELL'AGENZIA** DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE NEI SUOI CONFRONTI.

ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

TESTO POST MODIFICHE

GLI **OBBLIGHI** INTRODOTTI **NON SI APPLICANO** QUALORA LE IMPRESE APPALTATRICI O AFFIDATARIE, O SUBAPPALTATRICI, **COMUNICHINO** AL COMMITTENTE, ALLEGANDO LA RELATIVA **CERTIFICAZIONE**, LA SUSSISTENZA NELL'ULTIMO GIORNO DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DELLA SCADENZA PREVISTA (PARI A 5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO) DEI SEGUENTI **REQUISITI**:

- ESSERE IN **ATTIVITÀ** DA ALMENO **TRE ANNI**, IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI, E AVER ESEGUITO NEL CORSO DEI PERIODI D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCONO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE **NELL'ULTIMO TRIENNIO** COMPLESSIVI VERSAMENTI REGISTRATI NEL CONTO FISCALE PER UN IMPORTO NON INFERIORE AL **10% DELL'AMMONTARE** DEI RICAVI O COMPENSI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI;
- **NON AVERE ISCRIZIONI A RUOLO** O ACCERTAMENTI ESECUTIVI O AVVISI DI ADDEBITO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, ALL'IRAP, ALLE RITENUTE E AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER **IMPORTI SUPERIORI A 50.000€** PER I QUALI I TERMINI DI PAGAMENTO SIANO SCADUTI E SIANO ANCORA DOVUTI PAGAMENTI O NON SIANO IN ESSERE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE. TALI DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO PER LE SOMME OGGETTO DI PIANI DI RATEAZIONE PER I QUALI NON SIA INTERVENUTA DECADENZA.

ART. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

TESTO POST MODIFICHE

SANZIONI PER IL COMMITTENTE:

- **20%** DELL'IMPORTO **NON TRATTENUTO** DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
- **30%** DELL'IMPORTO **NON VERSATO** DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA

ES.: 50.000 DI RITENUTE
(RAVVEDIBILI?)



25.000

SANZIONI

CON CERTIFICAZIONE NON CI DOVREBBERO ESSERE LE SANZIONI.

ART. 4 – REVERSE CHARGE

3. ALL'ARTICOLO 17, COMMA 6 DEL DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633, DOPO LA LETTERA A-QUATER) È AGGIUNTA LA SEGUENTE: "A-QUINQUIES) ALLE PRESTAZIONI DI **SERVIZI**, DIVERSI DA QUELLE DI CUI ALLE LETTERE DA A) AD A-QUATER), EFFETTUATE TRAMITE CONTRATTI DI **APPALTO**, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI CARATTERIZZATI DA **PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA** PRESSO LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE CON L'UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DI QUEST'ULTIMO O AD ESSO RICONDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA. LA DISPOSIZIONE DI CUI PRECEDENTE PERIODO **NON SI APPLICA** ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** E **ALTRI ENTI** E SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 17-TER E ALLE AGENZIE PER IL LAVORO DISCIPLINATE DAL CAPO I DEL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276;".

L'EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE È **SUBORDINATA** AL **RILASCIO**, DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, **DELL'AUTORIZZAZIONE** DI UNA MISURA DI DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 395 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 NOVEMBRE 2006.

ART. 10-BIS – RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'ARTICOLO 10-BIS, INTRODOTTO IN SEDE REFERENTE, **AMPLIA** L'AMBITO OPERATIVO DEL CD. RAVVEDIMENTO OPEROSO, ESTENDENDO **A TUTTI I TRIBUTI**, INCLUSI QUELLI **REGIONALI** E **LOCALI**, ALCUNE RIDUZIONI SANZIONATORIE, IN PRECEDENZA RISERVATE AI CASI DI RAVVEDIMENTO OPEROSO ESPERITO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER I TRIBUTI DOGANALI E PER LE ACCISE.

ABROGATO 1-BIS: *LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE B-BIS), B-TER) E B-QUATER), SI APPLICANO AI TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E, LIMITATAMENTE ALLE LETTERE B-BIS) E B-TER), AI TRIBUTI DOGANALI E ALLE ACCISE AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.*

ART. 10-BIS – RAVVEDIMENTO OPEROSO

LA SANZIONE RIDOTTA È PARI (ART. 13, COMMA 1): ...

A **1/7 DEL MINIMO**, SE LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE OMISSIONI, ANCHE SE **INCIDENTI** SULLA DETERMINAZIONE O SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO, AVVIENE **ENTRO IL TERMINE** PER LA PRESENTAZIONE **DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO SUCCESSIVO** A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE OPPURE, QUANDO NON È PREVISTA DICHIARAZIONE PERIODICA, ENTRO **DUE ANNI** DALL'OMISSIONE O DALL'ERRORE (LETTERA **B-BIS**) DEL COMMA 1);

A **1/6** DEL MINIMO, SE LA REGOLARIZZAZIONE... AVVIENE **OLTRE** IL TERMINE PER LA **PRESENTAZIONE** DELLA **DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO SUCCESSIVO** A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE, OPPURE, QUANDO NON È PREVISTA DICHIARAZIONE PERIODICA, **OLTRE DUE ANNI** DALL'OMISSIONE O DALL'ERRORE (LETTERA **B-TER**) DEL COMMA 1);

A **1/5** DEL MINIMO SE LA REGOLARIZZAZIONE... AVVIENE **DOPO** LA **CONSTATAZIONE** DELLA **VIOLAZIONE**, SALVO NEI CASI DI MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE FISCALI, SCONTRINI FISCALI O DOCUMENTI DI TRASPORTO O DI OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER L'EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE) (LETTERA **B-QUATER**) DEL COMMA 1)

ART. 13 – TRUST ESTERI

L'ARTICOLO 13 MODIFICA IL **TRATTAMENTO FISCALE** DEI REDDITI DI **CAPITALE** CORRISPOSTI DA TRUST ESTERI A RESIDENTI ITALIANI: I REDDITI CORRISPOSTI A RESIDENTI ITALIANI DA **TRUST STABILITI IN STATI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA** SONO CONSIDERATI **REDDITI DI CAPITALE** AI FINI IRPEF ANCHE NEL CASO IN CUI COLORO CHE LI ABBIANO PERCEPITI **NON RISULTINO** FRA I SOGGETTI **BENEFICIARI** IDENTIFICATI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL TRUST (C.D. **TRUST OPACHI**).

OVE NON SIA POSSIBILE DISTINGUERE TRA REDDITI E PATRIMONIO, L'INTERO AMMONTARE PERCEPITO È INCLUSO NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO.

ART. 14 – UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (FILE XML DELLE FE CON TUTTI I DATI IN ESSI CONTENUTI) SONO MEMORIZZATI FINO AL 31 DICEMBRE DELL'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RIFERIMENTO OVVERO FINO ALLA DEFINIZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI, AL FINE DI ESSERE UTILIZZATI:

A) DALLA GUARDIA DI FINANZA NELL'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA

B) DALL'ADE E DALLA GDF PER LE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO E DI CONTROLLO A FINI FISCALI

AI FINI DI CUI SOPRA, LA GDF E L'ADE, SENTITO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ADOTTANO IDONEE MISURE DI GARANZIA A TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI, ATTRAVERSO LA PREVISIONE DI APPOSITE MISURE DI SICUREZZA, ANCHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ...

ART. 15 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'ARTICOLO 15 ESTENDE AL PERIODO D'IMPOSTA **2020** L'**ESONERO** DALL'OBBLIGO DI **FATTURAZIONE ELETTRONICA**, GIÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL PERIODO D'IMPOSTA **2019** NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IN RELAZIONE A **PRESTAZIONI SANITARIE** EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE

AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - **IRCCS**, POLICLINICI UNIVERSITARI, FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE, PRESIDIO DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, STRUTTURE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA E DI ASSISTENZA INTEGRATIVA, ALTRI PRESIDIO E STRUTTURE ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E ISCRITTI ALL'**ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI** E DEGLI **ODONTOIATRI NON POSSONO** EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE

ART. 16 – PRECOMPILATA IVA ED ESTEROMETRO

A PARTIRE DALLE OPERAZIONI IVA EFFETTUATE DAL **1° LUGLIO 2020**, IN VIA SPERIMENTALE, NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA ON LINE BASATO SUI DATI DELLE OPERAZIONI ACQUISITI CON LE FATTURE ELETTRONICHE E CON LE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE NONCHÉ SUI DATI DEI CORRISPETTIVI ACQUISITI TELEMATICAMENTE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE DEI **SOGGETTI PASSIVI DELL'IVA RESIDENTI E STABILITI IN ITALIA**, IN APPOSITA AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET DELL'AGENZIA STESSA, LE **BOZZE** DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- ✓ REGISTRI DELLE **FATTURE** E DEGLI **ACQUISTI** (ARTT. 23 E 25 DPR N. 633/1972)
- ✓ COMUNICAZIONI DELLE **LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IVA**

ART. 16 – PRECOMPILATA IVA ED ESTEROMETRO

IL NUOVO COMMA 1-BIS DISPONE CHE A PARTIRE DALLE **OPERAZIONI IVA 2021** (E NON PIÙ DALLE OPERAZIONI IVA 2020) L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI IVA RESIDENTI E STABILITI IN ITALIA, NELL'AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO INTERNET, LA **BOZZA DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA**

IL COMMA 1-BIS DISPONE CHE LA **TRASMISSIONE TELEMATICA** ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI **CESSIONE DI BENI** E DI **PRESTAZIONE DI SERVIZI** EFFETTUATE E RICEVUTE VERSO E DA SOGGETTI **NON STABILITI** NEL TERRITORIO DELLO STATO È EFFETTUATA **TRIMESTRALMENTE ENTRO LA FINE** DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

ART. 16-BIS – RIORDINO TERMINI PRESENTAZIONE 730

DAL **1.1.2021** NUOVA TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DEL 730: **30 SETTEMBRE** INVECE DEL **23 LUGLIO**

NO ESTENSIONE PLATEA DEI CONTRIBUENTI CHE POSSONO PRESENTARE IL 730

I CAF E PROFESSIONI ABILITATI **DOVRANNO TRASMETTERE** ALL'ADE LE DICHIARAZIONI PREDISPOSTE, ENTRO:

- a) IL **15 GIUGNO** DI CIASCUN ANNO, PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL CONTRIBUENTE ENTRO IL **31 MAGGIO**;
- b) IL **29 GIUGNO**, PER QUELLE PRESENTATE DAL **1° AL 20 GIUGNO**;
- c) IL **23 LUGLIO**, PER QUELLE PRESENTATE DAL **21 GIUGNO AL 15 LUGLIO**;
- d) IL **15 SETTEMBRE**, PER QUELLE PRESENTATE DAL **16 LUGLIO AL 31 AGOSTO**;
- e) IL **30 SETTEMBRE**, PER QUELLE PRESENTATE DAL **1° AL 30 SETTEMBRE**.

LA TRASMISSIONE/CONSEGNA DELLA **CU** PASSA DAL 7 AL **16 MARZO**

ART. 17 – IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

NEL CASO IN CUI GLI IMPORTI DOVUTI NON SUPERINO LA SOGLIA ANNUA DI 1.000€ CONSENTE DI PAGARE L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE CON DUE VERSAMENTI AVENTI CADENZA SEMESTRALE (ENTRO IL 16 GIUGNO E IL 16 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO).

INTRODOTTA UNA SPECIFICA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE PER INDIVIDUARE IL QUANTUM DOVUTO NEL CASO DI RITARDATO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE: L'ADE DEVE COMUNICARE CON MODALITÀ TELEMATICHE AL CONTRIBUENTE L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DA VERSARE NONCHÉ DELLE SANZIONI PER TARDIVO VERSAMENTO E DEGLI INTERESSI

ART. 17 – IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

LA **SANZIONE**, RISPETTO ALLA VIGENTE MISURA È **RIDOTTA DI UN TERZO** RISPETTO ALL'IMPORTO INDICATO DALL'ART. 13 COMMA 1 D.LGS. N. 471/1997 PER RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO

CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI, SI CHIARISCE CHE VENGONO COMUNICATI QUELLI DOVUTI FINO ALL'ULTIMO GIORNO DEL MESE ANTECEDENTE A QUELLO DELL'ELABORAZIONE DELLA COMUNICAZIONE. SE IL CONTRIBUENTE **NON PROVVEDE** AL PAGAMENTO IN TUTTO O IN PARTE DELLE SOMME DOVUTE **ENTRO 30 GIORNI** DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, IL COMPETENTE UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDE **ALL'ISCRIZIONE A RUOLO** A TITOLO DEFINITIVO.

DALLE FATTURE INVIATE **DAL 1° GENNAIO 2020**.

ART. 18 – MODIFICHE AL REGIME DI UTILIZZO DEL CONTANTE

IL VALORE SOGLIA, ATTUALMENTE PARI A **3.000** EURO, OLTRE IL QUALE SI APPLICA IL DIVIETO AL TRASFERIMENTO DEL CONTANTE FRA SOGGETTI DIVERSI, VIENE RIDOTTO A:

- ✓ **2.000** EURO A DECORRERE DAL **1° LUGLIO 2020** E FINO AL **31 DICEMBRE 2021**
- ✓ PER RIDURSI ULTERIORMENTE A **1.000** EURO A DECORRERE DAL **1° GENNAIO 2022**

ART. 19 – ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E ISTITUZIONE DI PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS

ESCLUDE DALL'IMPONIBILE LE **VINCITE DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**. OVE SIANO UTILIZZATI **STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI** DA PARTE DEI CONSUMATORI, SONO PREVISTI **PREMI SPECIALI AGGIUNTIVI** ASSOCIATI ALLA LOTTERIA MEDESIMA, IN LUOGO DI AUMENTARNE LE PROBABILITÀ DI VINCITA (COME PREVISTO DALLA PREVIGENTE DISCIPLINA)

*I PREMI ATTRIBUITI **NON CONCORRONO** A FORMARE IL **REDDITO** DEL PERCIPIENTE PER L'INTERO AMMONTARE CORRISPOSTO NEL PERIODO D'IMPOSTA E **NON SONO ASSOGGETTATI AD ALCUN PRELIEVO ERARIALE***

ART. 19 – ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E ISTITUZIONE DI PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS

LA LOTTERIA È RIVOLTA AI CONTRIBUENTI, PERSONE FISICHE **MAGGIORENNI RESIDENTI** NEL TERRITORIO DELLO STATO, CHE EFFETTUANO **ACQUISTI DI BENI O SERVIZI**, FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE.

SONO INOLTRE PREVISTI **PREMI AGGIUNTIVI** PER GLI **ESERCENTI** CHE, AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA O DI CESSIONE, UTILIZZANO GLI **STRUMENTI TELEMATICI** PER LA MEMORIZZAZIONE E L'INVIO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (DISCIPLINATI DALL'ART. 2 C. 1 D.LGS. N. 127/2015).

ART. 20 – LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

L'ARTICOLO 20, INTEGRALMENTE SOSTITUITO IN SEDE REFERENTE, PREVEDE CHE IL CONSUMATORE POSSA **SEGNALARE** NELLA SEZIONE DEDICATA DELL'APPOSITO PORTALE LOTTERIA LA CIRCOSTANZA CHE L'ESERCENTE, AL MOMENTO DELL'ACQUISTO, HA **RIFIUTATO** DI ACQUISIRE IL **CODICE LOTTERIA**, SPECIFICANDO CHE LE SEGNALAZIONI SONO UTILIZZATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DALLA GUARDIA DI FINANZA PER LE **ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE** (IN LUOGO DELLE SANZIONI DA 100 A 500€ DEL TESTO PREVIGENTE).

L'ISTITUZIONE DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI VIENE INOLTRE **POSTICIPATA** DAL 1° GENNAIO AL **1° LUGLIO 2020**.

ART. 21 – CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI

CON UNA MODIFICA APPROVATA IN SEDE REFERENTE, SI STABILISCE CHE GLI **ESERCENTI** CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI **COMMERCIO AL MINUTO O ATTIVITÀ ASSIMILATE**, PER LE QUALI NON È OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DELLA FATTURA, POSSANO ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI DI **MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA** DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI MEDIANTE I SISTEMI DI **INCASSO "EVOLUTI"**, CHE PREVEDANO FORME DI PAGAMENTO ELETTRONICO (IVI COMPRESSE CARTE DI CREDITO O DI DEBITO) E CONSENTANO LA MEMORIZZAZIONE, L'INALTERABILITÀ E LA SICUREZZA DEI DATI (ES. **POS EVOLUTI**).
DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

PROFILI ATTUATIVI DEMANDATI A UN PROVV. DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ART. 22 – CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

ARTICOLO MODIFICATO IN SEDE REFERENTE, INTRODUCE UN **CREDITO D'IMPOSTA PARI AL 30%** DELLE **COMMISSIONI** ADDEBITATE PER TRANSAZIONI EFFETTUATE, NEI CONFRONTI DI **CONSUMATORI FINALI**, CON CARTE DI PAGAMENTO A DECORRERE DAL **1° LUGLIO 2020**. SPETTA ANCHE PER LE COMMISSIONI ADDEBITATE SU TRANSAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE **ALTRI STRUMENTI** DI PAGAMENTO ELETTRONICI TRACCIABILI.

RICONOSCIUTO A ESERCENTI I CUI **RICAVI** E **COMPENSI** RIFERITI ALL'ANNO D'IMPOSTA PRECEDENTE **NON ECCEDEANO** L'IMPORTO DI **400.000** EURO.

L'AGEVOLAZIONE SI APPLICA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EUROPEA SUGLI **AIUTI DE MINIMIS**.

ART. 22 – CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

IL CREDITO D'IMPOSTA È UTILIZZABILE **ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE** MEDIANTE MODELLO F24 (ART. 17 D.LGS N. 241/1997) A DECORRERE DAL **MESE SUCCESSIVO** A QUELLO IN CUI SONO STATE EFFETTUATE LE SPESE AGEVOLABILI.

DEVE ESSERE INDICATO NELLA **DICHIARAZIONE DEI REDDITI** RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA DI MATURAZIONE DEL CREDITO E NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI RELATIVE AI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI FINO A QUELLO NEL QUALE SE NE CONCLUDE L'UTILIZZO.

NON CONCORRE ALLA **FORMAZIONE DEL REDDITO** AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NÉ DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI **IRAP**.

ART. 22 – CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

I SOGGETTI CHE **EMETTONO** LE **CARTE DI PAGAMENTO** SONO TENUTI AD INVIARE **TELEMATICAMENTE** ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE COMUNICAZIONI NECESSARIE ALLA **VERIFICA** DELLA SPETTANZA DEL CREDITO D'IMPOSTA.

APPOSITO **PROVVEDIMENTO** DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME, RIGUARDO ALLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI E AI CONTENUTI DELLE STESSE.

LA **BANCA D'ITALIA**, CON PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE ENTRO **30** GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO, INDIVIDUA LE **MODALITÀ** E I **CRITERI** CON CUI GLI **OPERATORI FINANZIARI TRASMETTONO** AGLI **ESERCENTI**, MENSILMENTE E PER VIA TELEMATICA, L'ELENCO E LE INFORMAZIONI RELATIVI ALLE **TRANSAZIONI EFFETTUATE**.

ART. 23 – SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

ARTICOLO SOPPRESSO. IL TESTO DEL DECRETO PREVEDA LE **SANZIONI** AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO, DA PARTE DI COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI, DI ACCETTARE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO O DI CREDITO, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2020.

L'IMPORTO DELLA SANZIONE ERA FISSATO IN **30 EURO, AUMENTATO DEL 4%** DEL VALORE DELLA TRANSAZIONE. NON TROVAVA APPLICAZIONE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.

ART. 32 – IVA SCUOLE GUIDA

L'ARTICOLO, MODIFICATO IN SEDE REFERENTE, LIMITA IL PERIMETRO DELLE PRESTAZIONI **DIDATTICHE ESENTI** DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SPECIFICANDO CHE IN TALE PERIMETRO **NON RICADE** L'INSEGNAMENTO FINALIZZATO A CONSEGUIRE LE **PATENTI** DI GUIDA DELLE CATEGORIE **B E C1**.

SONO FATTI SALVI I COMPORTAMENTI DIFFORMI ADOTTATI DAL CONTRIBUENTE ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

LA DISPOSIZIONE CONSENTE TUTTAVIA ALLE AUTOSCUOLE DI **POSTICIPARE AL 30 GIUGNO 2020** L'**ADEMPIMENTO** DEGLI OBBLIGHI DI **MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA** E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI.

ART. 32-QUATER – MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEGLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

L'ARTICOLO 32-QUATER, INTRODOTTO IN SEDE REFERENTE CHIARISCE IL REGIME FISCALI DEI **DIVIDENDI CORRISPOSTI ALLE SOCIETÀ SEMPLICI**, INTRODUCENDO IL PRINCIPIO DI TASSAZIONE PER **TRASPARENZA IN CAPO AI SOCI**.

DI CONSEGUENZA IL REGIME FISCALE APPLICABILE A TALI DIVIDENDI SEGUE LA **NATURA** GIURIDICA DEI **SOCI STESSI**, VARIANDO A SECONDA CHE SI TRATTI DI PERSONE FISICHE, TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA E SOGGETTI IRES.

ART. 32-QUATER – MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEGLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI

DI CONSEGUENZA:

- a) CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA DI **DIVIDENDI** CHE È IMPUTABILE **AI SOGGETTI IRES**, TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 89 DEL TUIR, I DIVIDENDI CORRISPOSTI ALLA SOCIETÀ SEMPLICE SONO **ESCLUSI** DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO PER IL **95%** DEL LORO **AMMONTARE**;
- b) PER LA QUOTA IMPUTABILE A SOGGETTI TITOLARI DI **REDDITO D'IMPRESA**, TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 59 TUIR, I DIVIDENDI CORRISPOSTI ALLE SOCIETÀ SEMPLICI SONO **ESCLUSI** DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO, NELLA MISURA **DEL 41,86%** DEL LORO AMMONTARE, NELL'ESERCIZIO IN CUI SONO PERCEPITI;
- c) PER LA QUOTA IMPUTABILE ALLE **PERSONE FISICHE** RESIDENTI IN RELAZIONE A PARTECIPAZIONI, QUALIFICATE E NON QUALIFICATE, NON RELATIVE ALL'IMPRESA I DIVIDENDI SONO SOGGETTI A **TASSAZIONE** CON APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA D'IMPOSTA, NELLA MISURA DEL **26%** (ART. 27 C. 1 DPR N. 600/1973).

ART. 34 – COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO ACCERTATO

L'ARTICOLO 34 PROROGA ALL'ANNO 2021 L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELL'INCENTIVO PREVISTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, PARI AL 100% DEL RISCOSSO A TITOLO DI ACCERTAMENTO NELL'ANNO PRECEDENTE, A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE TRASMESSE DA TALI ENTI.

ART. 36 – INCENTIVI IN CONTO ENERGIA

IN CASO DI **CUMULO** DEGLI INCENTIVI ALLA **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA** DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI AI D.M.6 AGOSTO 2010 (**III CONTO ENERGIA**), 5 MAGGIO 2011 (**IV CONTO ENERGIA**) E 5 LUGLIO 2012 (**V CONTO ENERGIA**) CON IL SISTEMA DI **DETASSAZIONE** PER **INVESTIMENTI AMBIENTALI** REALIZZATI DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ARTICOLO 6, COMMI DA 13 A 19, L. N. 388/2000 – **TREMONTI AMBIENTE**), IL CONTRIBUENTE HA FACOLTÀ **MANTENERE** IL DIRITTO A BENEFICIARE DELLE **TARIFFE INCENTIVANTI** RICONOSCIUTE DAL **GSE** SUBORDINATAMENTE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DETERMINATA APPLICANDO ALLA **VARIAZIONE IN DIMINUZIONE** EFFETTUATA IN DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DETASSAZIONE PER INVESTIMENTI AMBIENTALI **L'ALIQUOTA D'IMPOSTA PRO TEMPORE VIGENTE**.

ART. 36 – INCENTIVI IN CONTO ENERGIA

APPOSITA **COMUNICAZIONE** ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA QUALE IL CONTRIBUENTE DEVE INDICARE **L'EVENTUALE PENDENZA DI GIUDIZI** AVENTI AD OGGETTO IL RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI IN VIRTÙ DEL DIVIETO DI CUMULO E ASSUME **L'IMPEGNO A RINUNCIARE** AGLI STESSI GIUDIZI.

LA DEFINIZIONE SI PERFEZIONA CON LA **PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE** E CON IL **PAGAMENTO DEGLI IMPORTI** DOVUTI ENTRO IL **30 GIUGNO 2020**.

IL **GSE NON** APPLICA LE **DECURTAZIONI** DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 28/2011

ART. 37 – INTERESSI

DISPONE CHE IL TASSO DI INTERESSE PER IL VERSAMENTO, LA RISCOSSIONE E I RIMBORSI DI OGNI TRIBUTO È DETERMINATO, NEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA, IN MISURA COMPRESA NELL'INTERVALLO TRA LO 0,1 E IL 3%.

UN **DM** DOVRÀ FISSARE **MISURE DIFFERENZIATE** PER I SEGUENTI INTERESSI:

- ✓ **INTERESSI** DI CUI ALL'ART. 20 D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241 PER I **PAGAMENTI RATEALI** DEI TRIBUTI;
- ✓ **GLI INTERESSI** PER **RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO** E **RATEIZZAZIONE** DEL PAGAMENTO DELLE **CARTELLE ESATTORIALI**, NONCHÉ GLI INTERESSI DI MORA, DI QUELLI DOVUTI NEL CASO DI SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE E PER RITARDATO RIMBORSO DI IMPOSTE PAGATE;
- ✓ **GLI INTERESSI** DOVUTI NEL CASO DI **RATEAZIONE** DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI **ACCERTAMENTO CON ADESIONE** NONCHÉ A QUELLI DOVUTI IN CASO DI **ACQUIESCENZA** DEL CONTRIBUENTE.

ART. 39 – SANZIONI PENALI

L'ARTICOLO 39, INASPRISCE LE PENE PER I REATI TRIBUTARI E ABBASSA ALCUNE SOGLIE DI PUNIBILITÀ; INTRODUCE INOLTRE, IN CASO DI CONDANNA, LA CONFISCA DEI BENI DI CUI IL CONDANNATO ABBA DISPONIBILITÀ PER UN VALORE SPROPORZIONATO AL PROPRIO REDDITO (C.D. CONFISCA ALLARGATA).

LA DISPOSIZIONE MODIFICA, INOLTRE, LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, PER PREVEDERE SPECIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE QUANDO ALCUNI REATI TRIBUTARI SONO COMMESSI A VANTAGGIO DELL'ENTE.

ART. 39 – SANZIONI PENALI

Normativa vigente	AC. 2220-A		
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000)			
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Pena invariata per passivi fittizi inferiori a €100.000		Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 400 quote + sanzioni interdittive
	Reclusione da 4 a 8 anni per passivi fittizi uguali o superiori a €100.000	Confisca allargata per passivi fittizi superiori a €200.000	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote + sanzioni interdittive

ART. 39 – SANZIONI PENALI

Normativa vigente	AC. 2220-A		
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)			
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 8 anni	Confisca allargata per imposta evasa superiore a €100.000	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote + sanzioni interdittive

ART. 39 – SANZIONI PENALI

Normativa vigente	A.C. 2220-A
Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. N. 74/2000)	
Reclusione da 1 a 3 anni	Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi
Imposta evasa superiore a 150.000 euro	Imposta evasa superiore a 100.000 euro
Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione superiore a 3 milioni di euro	Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione superiore a 2 milioni di euro
Esclusa la punibilità quando le valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette	Esclusa la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette complessivamente considerate
	No confisca allargata

ART. 39 – SANZIONI PENALI

OMESSA DICHIARAZIONE CON **IMPOSTA EVASA** SUPERIORE A **50.000** (ANCHE RITENUTE, QUINDI PER I SOSTITUTI DI

Normativa vigente	A.C. 2220-A
Omessa dichiarazione (art. 5, co. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 74/2000)	
Reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni	Reclusione da 2 a 5 anni

ART. 39 – SANZIONI PENALI

Normativa vigente	AC. 2220-A		
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000)			
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Pena invariata per importi non veritieri inferiori a €100.000		Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 400 quote + sanzioni interdittive
	Reclusione da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a €100.000	Confisca allargata per importi non veritieri superiori a €200.000	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 500 quote + sanzioni interdittive

ART. 39 – SANZIONI PENALI

Normativa vigente	A.C. 2220-A	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)		
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 3 a 7 anni	Responsabilità amministrativa enti: sanzione pecuniaria fino a 400 quote + sanzioni interdittive

ART. 39 – SANZIONI PENALI

E' STATA INTRODOTTA UNA ULTERIORE LETTERA Q-BIS) ATTRAVERSO LA QUALE SI MODIFICA L'ART. 13 D.LGS. N. 74/2000 CHE CONSENTE LA NON PUNIBILITÀ DI ALCUNI REATI TRIBUTARI A FRONTE DEL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO.

TRA I REATI CHE SI ESTINGUONO CON L'INTEGRALE PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO PRIMA CHE L'INTERESSATO ABBA NOTIZIA DELL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO A SUO CARICO – IL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 DEL D.LGS. N. 74/2000) E IL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 DEL D.LGS. N. 74/2000).

ART. 39 – SANZIONI PENALI

LA **LETTERA O)** DEL DECRETO-LEGGE, CHE MODIFICA L'ART. 10-BIS DEL D.LGS. N. 74 DEL 2000, RELATIVO ALL'OMESSO VERSAMENTO DI **RITENUTE** DOVUTE O CERTIFICATE, È STATA **SOPPRESSA** NEL CORSO DELL'ESAME IN **COMMISSIONE** E QUINDI IL LIMITE DELL'OMESSO VERSAMENTO **RIMANE A 150.000.**

ANALOGAMENTE, LA **COMMISSIONE** HA **SOPPRESSO** LA **LETTERA P)** DEL DECRETO-LEGGE CHE INTERVIENE SULL'ART. 10-TER DEL D.LGS. N. 74/2000, IN TEMA DI **OMESSO VERSAMENTO DI IVA** E QUINDI IL LIMITE DELL'OMESSO VERSAMENTO IVA **RIMANE A 250.000.**

VARIE

DAL 1° GENNAIO 2020, RIDOTTA AL 5% L'IVA PER I PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DELL'IGIENE FEMMINILE COMPOSTABILI O LAVABILI

IVA RIDOTTA AL 4% PER CESSIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI AD ALIMENTAZIONE IBRIDA ED ELETTRICA, SE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE PERMANENTI, SOGGETTI NON VEDENTI E SOGGETTI SORDOMUTI E AI LORO FAMILIARI, NONCHÉ ALLE PRESTAZIONI RESE DALLE OFFICINE PER ADATTARE TALI VEICOLI; ESENZIONE DALLA IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE, DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ATTI TRASLATIVI O DICHIARATIVI.

SI PERMETTE INOLTRE AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CHE HANNO AVUTO UN ALTO NUMERO DI PRESENZE TURISTICHE DI APPLICARE IL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLA MISURA DELL'IMPORTO MASSIMO DI 10 EURO PER NOTTE

ART. 58 – QUOTA VERSAMENTI IN ACCONTO

1. A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12-QUINQUIES, COMMI 3 E 4, DEL **DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34**, ... I VERSAMENTI DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE **PERSONE FISICHE** E **DELL'IMPOSTA SUL REDDITO** DELLE SOCIETÀ, NONCHÉ QUELLI RELATIVI ALL'IMPOSTA **REGIONALE** SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SONO EFFETTUATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 DICEMBRE 2001, N. 435, IN **DUE RATE CIASCUNA** NELLA MISURA DEL **50 PER CENTO**, FATTO SALVO QUANTO **EVENTUALMENTE GIÀ VERSATO** PER L'ESERCIZIO IN CORSO **CON LA PRIMA RATA DI ACCONTO** CON CORRISPONDENTE RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ACCONTO DOVUTO IN CASO DI VERSAMENTO UNICO.

ART. 58 – QUOTA VERSAMENTI IN ACCONTO

NEL 2020 MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE PER 3 MILIARDI DI EURO

COMUNICATO STAMPA DEL MEF

(N. 188 DEL 14/10/2019):

SPOSTAMENTO RATA

DEL 16/11/2019 AL 16/03/2020 !!!

CORTOCIRCUITO PER FORTUNA RIENTRATO CON

LA RIDUZIONE DELL'ACCONTO 2019 AL 90%

In base agli ultimi dati di monitoraggio, ammonta a circa 10,7 miliardi di euro il gettito versato lo scorso 30 settembre dai contribuenti ai quali si applicano gli ISA e dai c.d. forfettari. Nel complesso, a livello di Pubblica Amministrazione, le proiezioni 2019 dei risultati dell'autoliquidazione (comprensivi delle imposte sostitutive e delle compensazioni), elaborate sulla base dei versamenti del 30 settembre, mostrano per l'anno in corso uno scostamento positivo di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni su base annua incluse nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Va segnalato che lo scostamento positivo rappresenta una stima estremamente prudente del gettito atteso dai contribuenti che alla scadenza del 30 settembre hanno scelto di rateizzare il versamento (entro la scadenza del 16 novembre), ovvero di versare con una maggiorazione dello 0,4% il 30 ottobre (in unica soluzione o in due rate entro il 16 novembre).

Il dato non rappresenta una novità assoluta e imprevedibile: in questo senso le stime del governo sulle entrate derivanti dal miglioramento della *tax compliance* inserite nella NadeF erano prudenti. Gli ultimi dati disponibili confermano l'impostazione prudente di tali stime e consentono di registrare importanti entrate nel Bilancio dello Stato. In particolare, con il differimento previsto nel decreto legge fiscale in procinto di essere varato dal Consiglio dei ministri al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16 novembre 2019, si registrano maggiori entrate nel prossimo anno per circa 3 miliardi di euro.



MASTER NORME E TRIBUTI

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020
(L. 160/2019)

24orebs.com     

DEDUCIBILITA' IMU

AUMENTO **PROGRESSIVO** DELLA DEDUCIBILITÀ IMU (IMI E IMIS):

% di deducibilità	Esercizio
50%	2019
60%	2020 e 2021
100%	2022 e seguenti (a regime)

- LAVORATORI **AUTONOMI** CRITERIO DI **CASSA** E STRUMENTALITÀ (IMMOBILI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ)
- **IMPRESE** CRITERIO DI CASSA/**COMPETENZA**

CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

RIDOTTA DAL 15 AL **10%**, A REGIME, LA MISURA DELL'ALiquOTA DELLA **CEDOLARE SECCA** DA APPLICARE AI CANONI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO A **CANONE CONCORDATO** NEI COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA.

AL FINE DI FRUIRE DELL'ALiquOTA AGEVOLATA DEL 10% PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO “**NON ASSISTITI**” OCCORRE ACQUISIRE **L'ATTESTAZIONE** RILASCIATA DALLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE DELL'ACCORDO, CON LA QUALE VIENE CONFERMATA LA RISPONDENZA DEL CONTENUTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL CTR DI LOCAZIONE ALL'ACCORDO TERRITORIALE.

NO PROROGA CEDOLARE IMMOBILI COMMERCIALI (c/1 DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 600 MQ.)

PROROGA DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI

PROROGATE PER L'ANNO **2020** LE DETRAZIONI SPETTANTI PER LE SPESE SOSTENUTE PER:

- **INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA**
- **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**
- **PER L'ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI (INTERVENTI INIZIATI DAL 1.1.2019),**

LA CUI DISCIPLINA È CONTENUTA NEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63.

PROROGATO ANCHE IL **BONUS VERDE** EX ART. 10 MILLEPROROGHE.

ABROGAZIONE «SCONTO IN FATTURA»

ABROGATO IL MECCANISMO DELLO **SCONTO** IN FATTURA INTRODOTTO DAL D.L. 34/2019.

DAL **1.1.2020** RIMANE SOLAMENTE PER GLI **INTERVENTI** DI **RISTRUTTURAZIONE** IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO DI CUI AL DM 26.6.2015, PER LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI, CON UN IMPORTO DEI LAVORI PARI O SUPERIORE A **200.000** EURO.

IL SOGGETTO AVENTE DIRITTO ALLE DETRAZIONI PUÒ **OPTARE**, IN LUOGO DELL'UTILIZZO DIRETTO DELLE STESSE, PER UN CONTRIBUTO DI PARI AMMONTARE, SOTTO FORMA DI **SCONTO SUL CORRISPETTIVO** DOVUTO, ANTICIPATO DAL FORNITORE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI E A QUEST'ULTIMO RIMBORSATO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE, IN **5 QUOTE** ANNUALI DI PARI IMPORTO.

ABROGAZIONE CESSIONE CREDITO

ABROGATO IL MECCANISMO DELLA CESSIONE DEL CREDITO

PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO EX ART. 16-BIS, C. 1 LET. H) TUIR

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

NUOVO BONUS FACCIATE

DETRAIBILITÀ AL **90%** DELLE SPESE DOCUMENTATE, SOSTENUTE NEL 2020, PER INTERVENTI, IVI INCLUSI QUELLI DI SOLA **PULITURA O TINTEGGIATURA ESTERNA**, FINALIZZATI AL RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI UBICATI IN SPECIFICHE ZONE (RIPARTITA IN 10 QUOTE).

AMMESSI AL BENEFICIO ESCLUSIVAMENTE GLI INTERVENTI SULLE **STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA**, SU **BALCONI O SU ORNAMENTI E FREGI**

EDIFICI UBICATI IN **ZONA A O B** AI SENSI DEL DM N. 1444/1968

NUOVO BONUS FACCIATE

NELL'IPOTESI IN CUI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FACCIATA, OVE NON SIANO DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA ESTERNA, RIGUARDINO INTERVENTI INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA **TERMICO O** INTERESSINO **OLTRE IL 10% DELL'INTONACO** DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO, GLI INTERVENTI DEVONO SODDISFARE SPECIFICI REQUISITI PREVISTI DAL **DM 26 GIUGNO 2015**.

APPOSITA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

ESENZIONE IRPEF CD E IAP

I REDDITI DOMINICALE E AGRARIO DEI TERRENI AGRICOLI SARANNO **ESENTI** DA IRPEF (NEL 2019) ANCHE PER L'ANNO **2020**.

- IMPONIBILI AL **50%** NEL **2021**
- TASSAZIONE **PIENA** DECORRERÀ DAL PERIODO DI IMPOSTA **2022**.

L'AGEVOLAZIONE È RISERVATA AI **COLTIVATORI DIRETTI** ED **IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI** ISCRITTI NELLA GESTIONE PREVIDENZIALE AGRICOLA. TRATTANDOSI DI UNA AGEVOLAZIONE CHE OPERA LIMITATAMENTE AI REDDITI FONDIARI, SI APPLICA ANCHE AI SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI, MA NON A QUELLI DELLE ALTRE SOCIETÀ AGRICOLE.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

DAL **2020** INTEGRALMENTE **SOSTITUITA** LA DISCIPLINA DEI C.D. SUPERAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTO

BENEFICIARI: IMPRESE CHE, A DECORRERE **DAL 1.1.2020 E FINO AL 31.12.2020**, OVVERO ENTRO IL **30.6.2021** (SE ENTRO IL **31.12.2020** IL RELATIVO ORDINE RISULTI ACCETTATO DAL VENDITORE E SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DI **ACCONTI** IN MISURA ALMENO PARI AL **20%** DEL COSTO DI ACQUISIZIONE) EFFETTUANO INVESTIMENTI IN:

- **BENI STRUMENTALI NUOVI**
- **DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL TERRITORIO DELLO STATO**

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

ESCLUSI:

- **VEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (ART. 164, CO. 1 TUIR)**
- **BENI ALIQUOTE < 6,5% D.M. 31.12.1988**
- **FABBRICATI E COSTRUZIONI**
- **BENI ALL. 3, L. N. 208/2015**
- **BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI DELLE IMPRESE SETTORE ENERGIA, ACQUA E TRASPORTI, ECC.**

ESCLUSE: LE IMPRESE IN **CRISI** (LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO, CONC. NO CONTINUITÀ) E DESTINATARIE DI **SANZIONI INTERDITTIVE (231/2001)**.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

IMPORTO CREDITO DI IMPOSTA:

- ✓ BENI STRUMENTALI **NUOVI** NO 4.0 (ANCHE LAV. AUTONOMO): **6%** DEL COSTO FINO A **2 MIL/€**
- ✓ BENI **ALL. A** L. 232/2016 (BENI 4.0): **40%** FINO A **2,5 MIL/€**; **20%** TRA **2,5** E **10 MIL/€**
- ✓ BENI **ALL. B** L. 232/2016 (BENI IMMATERIALI 4.0): **15%** FINO A **700 K/€**

UTILIZZO ESCLUSIVO IN **COMPENSAZIONE** IN F24 IN **5 QUOTE** ANNUALI, RIDOTTE A **3** PER I BENI IMMATERIALI 4.0

UTILIZZO DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO **ALL'ENTRATA IN FUNZIONE / INTERCONNESSIONE**

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL CREDITO D'IMPOSTA SONO TENUTI A **CONSERVARE**, PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO, LA **DOCUMENTAZIONE** IDONEA A DIMOSTRARE L'EFFETTIVO SOSTENIMENTO E LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI COSTI AGEVOLABILI.

LE **FATTURE** E GLI ALTRI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DEI BENI AGEVOLATI DEVONO CONTENERE L'ESPRESSO **RIFERIMENTO** ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 160/19.

PER I BENI 4.0 LE IMPRESE SONO INOLTRE TENUTE A PRODURRE UNA **PERIZIA TECNICA SEMPLICE** RILASCIATA DA UN INGEGNERE O DA UN PERITO INDUSTRIALE ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI O UN ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO DA CUI RISULTI CHE I BENI POSSIEDONO CARATTERISTICHE TECNICHE TALI DA INCLUDERLI NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B E SONO **INTERCONNESSI**. PER I BENI DI **COSTO UNITARIO** DI ACQUISIZIONE NON SUPERIORE A **300.000 EURO**, L'ONERE DOCUMENTALE PUÒ ESSERE **ADEMPIUTO** ATTRAVERSO UNA **DICHIARAZIONE** RESA DAL **LEGALE RAPPRESENTANTE** AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000.

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

ABROGATO IL PRECEDENTE CREDITO IMPOSTA R&S (ART. 3 D.L. 145/2015).

POSSONO FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA **TUTTE LE IMPRESE RESIDENTI** NEL TERRITORIO DELLO STATO, INCLUSE LE **STABILI ORGANIZZAZIONI**, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO DI APPARTENENZA, DALLA DIMENSIONE E DAL REGIME FISCALE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA, CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN UNA DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA MISURA AGEVOLATIVA.

INVESTIMENTI IN:

- 1) RICERCA E SVILUPPO (12% LIMITE MAX 3 MIL/€)**
- 2) INNOVAZIONE TECNOLOGICA (6% MAX 1,5 MIL/€; 10% SE 4.0)**
- 3) ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE (DESIGN, TESSILE, MODA, CALZATURIERO) (6% MAX 1,5 MIL/€)**

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

IL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE È **UTILIZZABILE** ESCLUSIVAMENTE IN **COMPENSAZIONE**, IN **3 QUOTE** ANNUALI DI PARI IMPORTO, A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DI MATURAZIONE, SUBORDINATAMENTE ALL'AVVENUTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI **CERTIFICAZIONE** DELLE SPESE SOSTENUTE.

LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO DI TALI MISURE EFFETTUANO UNA COMUNICAZIONE AL **(MISE)** MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AL SOLO FINE DI CONSENTIRE AL MINISTERO DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VALUTARE L'ANDAMENTO, LA DIFFUSIONE E L'EFFICACIA DELLE MISURE AGEVOLATIVE.

REINTRODUZIONE ACE

VIENE ABROGATA LA «MINI IRES» E REINTRODOTTA L'ACE EX ART. 1 D.L. 201/2011.

RENDIMENTO NOZIONALE FISSATO AL **1,3%**

LA REINTRODOTTA ACE AVRÀ PERTANTO EFFETTO **SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ** CON I PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI COSÌ CHE I CONTRIBUENTI POTRANNO RECUPERARE PER IL CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE LE COMPONENTI POSITIVE (E OVVIAMENTE RIDURRE LA BASE ACE DI QUELLE NEGATIVE) CHE SI SONO FORMATE DAL 2011 IN POI SECONDO LE REGOLE DA ULTIMO RIDETERMINATE DAL **D.M. 3 AGOSTO 2017**.

MISURE PREMIALI PAGAMENTI ELETTRONICI

IL COMMA 290 STANZIA 3 MILIARDI DI EURO PER GLI ANNI 2021 E 2022 PER L'ATTRIBUZIONE DI **RIMBORSI IN DENARO** A FAVORE DI SOGGETTI CHE FANNO USO DI **STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI**

CON DM, SENTITO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DA EMANARSI ENTRO IL 30 APRILE 2020, SARANNO DISCIPLINATE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE

PERSONE FISICHE MAGGIORENNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE EFFETTUANO **ABITUALMENTE** - AL DI FUORI DI ATTIVITÀ DI IMPRESA O ESERCIZIO DI PROFESSIONE - ACQUISTI CON STRUMENTI DI **PAGAMENTO ELETTRONICI** AVRANNO DIRITTO AD UN RIMBORSO IN DENARO, ALLE CONDIZIONI E SULLA BASE DEI CRITERI INDIVIDUATI DALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ESENZIONE CANONE RAI

INNALZATA A **€8.000 ANNUI** LA SOGLIA REDDITUALE PREVISTA AI FINI DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DI **ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI** (IL LIMITE DI REDDITO PRECEDENTE ERA PARI A **€6.713,98 ANNUI**)

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

INNALZA A € **500** (RISPETTO AGLI € 387,34) LA SPESA MASSIMA DETRAIBILE PER LE SPESE VETERINARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C-BIS), DEL TUIR

PERTANTO LE SPESE VETERINARIE SOSTENUTE PER LA CURA DI ANIMALI LEGALMENTE DETENUTI A SCOPO DI COMPAGNIA O PER LA PRATICA SPORTIVA SPETTA UNA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA LORDA, PARI AL **19%**, DELLE SPESE MEDESIME CALCOLATA NEL LIMITE MASSIMO DI 500 EURO (LIMITATAMENTE ALLA PARTE CHE ECCEDE 129,11 EURO)

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI

DAL 1.1.2020 **RIDOTTA** LA DETRAIBILITÀ DALL'IMPOSTA LORDA DEGLI ONERI DETRAIBILI AI SENSI DELL'**ART. 15 TUIR** PER I CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO, AL NETTO DI QUELLO RELATIVO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALLE RELATIVE PERTINENZE, **SUPERIORE A 120.000 EURO**

SE REDDITO INF. A 240.000 ALLORA $(240.000 - \text{REDDITO COMPLESSIVO}) / 120.000$

SE REDDITO > 240.000 = DETRAZIONI NULLE

RIMANGONO INVECE **IMMUTATI** GLI IMPORTI DETRAIBILI PER:

- **INTERESSI** RELATIVI AI PRESTITI E **MUTUI AGRARI**
- ACQUISTO E ALLA COSTRUZIONE **DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- **SPESE SANITARIE** PER PATOLOGIE GRAVI

TRACCIABILITÀ ONERI DETRAIBILI

DAL 1.1.2020, AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, LA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA LORDA NELLA MISURA DEL 19% INDICATI NELL'ART. 15 TUIR DEGLI ONERI SPETTA A CONDIZIONE CHE L'ONERE SIA SOSTENUTO CON **VERSAMENTO BANCARIO O POSTALE** OVVERO MEDIANTE **ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI**

NON SI APPLICA ALLE DETRAZIONI SPETTANTI IN RELAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER:

- ACQUISTO DI **MEDICINALI** E DI **DISPOSITIVI MEDICI**
- **PRESTAZIONI SANITARIE** RESE DALLE STRUTTURE **PUBBLICHE** O DA STRUTTURE **PRIVATE ACCREDITATE** AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

VENGONO MODIFICATI I PARAMETRI RELATIVI AI BENEFIT DELLE AUTO AZIENDALI.

I RIFERIMENTI SONO, REDDITO PARI A TARIFFA ACI 15.000 KM X:

- PER I VEICOLI CON EMISSIONI DI CO₂ INFERIORI A 60 G/KM PERCENTUALE DEL 25%**
- PER I VEICOLI CON EMISSIONI SOTTO I 160 G/KM IL 30%**
- PER I VEICOLI CON EMISSIONI SOTTO I 190 G/KM 40% PER IL 2020 E 50% DAL 2021**
- PER I VEICOLI CON EMISSIONI OLTRE I 190 G/KM 50% PER IL 2020 E 60% DAL 2021**

DAL 1.7.2020, NON PER I CONTRATTI STIPULATI PRIMA

IMPOSTA SUL CONSUMO DI PLASTICA (PLASTIC TAX)

DAL 1.7.2020 “PLASTIC TAX” SUL CONSUMO DI MANUFATTI IN PLASTICA CON SINGOLO IMPIEGO (**MACSI**) CHE HANNO O SONO DESTINATI AD AVERE FUNZIONE DI CONTENIMENTO, PROTEZIONE, MANIPOLAZIONE O CONSEGNA DI MERCI O DI PRODOTTI ALIMENTARI, AD ESCLUSIONE DEI MANUFATTI COMPOSTABILI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI **MACSI** ADIBITI A CONTENERE E PROTEGGERE MEDICINALI

IMPOSTA PARI A **0,45€ AL KG** DI PLASTICA E TETRAPACK

DOVUTA DAL FABBRICANTE O DAL SOGGETTO CHE PROVVEDE AL CONDIZIONAMENTO, ACQUIRENTE O IMPORTATORE

IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE CON ZUCCHERI (SUGAR TAX)

DAL **1.10.2020** ISTITUITA L'IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE NELLA MISURA DI **10 EURO PER ETTOLITRO (10 CENT. AL LITRO)** NEL CASO DI PRODOTTI FINITI E DI **0,25 EURO PER CHILOGRAMMO** NEL CASO DI PRODOTTI PREDISPOSTI A ESSERE UTILIZZATI PREVIA DILUIZIONE

DOVUTA DAL FABBRICANTE O DAL SOGGETTO CHE PROVVEDE AL CONDIZIONAMENTO, ACQUIRENTE O IMPORTATORE

BUONI PASTO

VIENE RISCritto L'ART. 51 DEL TUIR NELLA PARTE RELATIVA AI “BUONI PASTO”, ELEVANDO DA **7 A 8 EURO** LA QUOTA NON SOTTOPOSTA A IMPOSIZIONE OVE SIANO EROGATI IN **FORMATO ELETTRONICO** E, ALLO STESSO TEMPO, **RIDUCENDO DA 5,29 A 4 EURO** LA QUOTA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO, OVE SIANO EROGATI IN **FORMATO DIVERSO** DA QUELLO **ELETTRONICO**.

PER LE **INDENNITÀ SOSTITUTIVE** DELLE SOMMINISTRAZIONI DI VITTO A FAVORE DEI LAVORATORI ADDETTI A STRUTTURE LAVORATIVE TEMPORANEE OPPURE UBICATE IN ZONE PRIVE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE VIENE MANTENUTO IL LIMITE GIORNALIERO A **5,29 EURO**.

ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

RIPROPOSTO IL REGIME **OPZIONALE** DI TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'**8%** PER **L'ESTROMISSIONE** DEI BENI IMMOBILI STRUMENTALI POSSEDUTI ALLA DATA DEL **31.10.2019**

IMPRENDITORI INDIVIDUALI POSSONO, DAL **1.1** AL **31.5.2020**, ESTROMETTERE DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA I BENI IMMOBILI, POSSEDUTI ALLA DATA DEL **31.10.2019** CON EFFETTO DAL **1.1.2020**

BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA È DATA DALLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI (ANCHE **CATASTALE** PER MOLTIPLICATORI) ED IL RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO, ASSUMENDO IL VALORE ISCRITTO NEL LIBRO DEGLI INVENTARI OPPURE NEL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI, AL NETTO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO FISCALMENTE DEDOTTE E TENENDO CONTO DI EVENTUALI RIVALUTAZIONI FISCALMENTE RILEVANTI.

ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA IN **DUE** RATE CON SCADENZA, RISPETTIVAMENTE, IL **30.11.2020 (60%** DELL'IMPOSTA DOVUTA) E IL **30.6.2021 (40%)**

SE IL FABBRICATO ERA SOGGETTO AD **IVA** LA RELATIVA ESTROMISSIONE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MA POTREBBE ESSERE **ESENTE IVA** SE IL BENE NON È STATO COSTRUITO DA MENO DI CINQUE ANNI AI SENSI ART. 10, PUNTO 8 TER AUTOFATTURA IN FORMA ELETTRONICA ENTRO IL TERMINE DEL **31.5.2020**.

SE L'IMMOBILE È ENTRATO NELLA SFERA DELL'IMPRESA **FUORI CAMPO IVA** L'ESTROMISSIONE RISULTERÀ DA UNA **ANNOTAZIONE** NEI REGISTRI CONTABILI

VERIFICARE SE SCATTA LA **RETTIFICA** DELLA DETRAZIONE IVA (ART. 19 BIS 2, C. 3), DEL D.P.R. N. 633/72 SE DAL 2011 SONO STATE ESEGUITE SPESE DI COSTRUZIONE O INCREMENTATIVE CON IVA DETRATTA.

FORFETTARI

ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 RELATIVA ALL'APPLICAZIONE **DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 20%** DAL 1.1.2020, PER I CONTRIBUENTI CON **RICAVI TRA € 65.001 E € 100.000**

LIMITE DI RICAVI / COMPENSI: NON MODIFICATO: **€ 65.000**

SPESE PER IL PERSONALE: LIMITE **€ 20.000** LORDI ANNUI PER LAVORO ACCESSORIO, DIPENDENTI E COLLABORATORI A PROGETTO, COMPRESI GLI UTILI DA PARTECIPAZIONE AGLI ASSOCIATI E LE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO PRESTATO DALL'IMPREDITORE O DAI SUOI FAMILIARI

FORFETTARI

REDDITO DI **LAVORO DIPENDENTE**: **ESCLUSI** I SOGGETTI CHE **NELL'ANNO PRECEDENTE** HANNO PERCEPITO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ECCEDENTI L'IMPORTO DI **€ 30.000** (SALVO SE IL RAPPORTO DI LAVORO È CESSATO)

REGIME PREMIALE: PER CHI SI AVVALE DI **FATTURE ELETTRONICHE** IL TERMINE DI **DECADENZA** PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO È **RIDOTTO DI UN ANNO**

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPETTANZA O PER LA DETERMINAZIONE DI **DEDUZIONI, DETRAZIONI O BENEFICI** DI QUALSIASI TITOLO, **ANCHE** DI NATURA **NON TRIBUTARIA**, AL POSSESSO DI REQUISITI REDDITUALI, SI TIENE COMUNQUE CONTO **ANCHE** DEL REDDITO ASSOGGETTATO AL REGIME **FORFETARIO**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE POSSEDUTI ALL'1.1.2020 AL DI FUORI DEL REGIME D'IMPRESA

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 30.6.2020 (NEL CASO DI OPZIONE PER LA RATA UNICA, ALTRIMENTI IN 3 RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO CON INTERESSI 3%)

LA PERIZIA DI STIMA VA REDATTA ED ASSEVERATA ENTRO IL 30.6.2020

ALIQUOTE D'IMPOSTA: 11% (CONTRO 10%) PER I TERRENI E LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE; 11% PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

TASSAZIONE PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

VIENE AUMENTATA AL **26%** (CONTRO 20%) L'**IMPOSTA SOSTITUTIVA** APPLICABILE ALLE **PLUSVALENZE** REALIZZATE IN CASO DI CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI **BENI IMMOBILI** ACQUISTATI/COSTRUITI DA NON PIÙ DI 5 ANNI (EX L. 266/2005)

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

RIPROPOSTA LA **RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA** ISCRITTI IN BILANCIO AL **31.12.2018** AD ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI "MERCE"

LA RIVALUTAZIONE:

- VA ESEGUITA NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO AL 31.12.2018, PER IL QUALE IL TERMINE DI APPROVAZIONE SCADE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
- DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA **CATEGORIA OMOGENEA**
- È EFFETTUATA ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI **UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA** CON LE SEGUENTI ALIQUOTE: - **12%** PER I **BENI AMMORTIZZABILI** (ERA IL 16%) - **10%** PER I **BENI NON AMMORTIZZABILI** (ERA IL 12%). L'AFFRANCAMENTO DELLA **RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA** RESTA AL **10%** (SEMPLIFICATI ZERO)

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR VALORE: A DECORRERE DAL **3° ESERCIZIO SUCCESSIVO** A QUELLO CON RIFERIMENTO AL QUALE LA RIVALUTAZIONE È STATA ESEGUITA (**2022**)

BENI IMMOBILI: I MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO SI CONSIDERANO RICONOSCIUTI CON EFFETTO DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALLA DATA DELL' **1.12.2021**

VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE: ANCHE TRAMITE **COMPENSAZIONE IN UN'UNICA RATA O 3 RATE** SE DI IMPORTO INFERIORE A 3MIL, **6 RATE** SE SUPERIORE A 6MIL.

DISPOSIZIONI APPLICABILI: SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, QUELLE PREVISTE DALLA L. 342/2000 (ARTT. 11, 13, 14 E 15) E DAI DD.MM. 162/2001 E 86/2002, NONCHÉ DELL'ART. 1 DELLA L. 311/2004 (CO. 475, 477 E 478)